

N. 00218/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00002/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2 del 2012, proposto da: ABDELMAJID BARIDI, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Fenoglio, con domicilio eletto presso Andrea Fenoglio in Torino, via Susa, 35;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45; Prefetto di Torino;

nei confronti di

GIOVANNI ANGOTTI;

per l'annullamento

del provvedimento n. 28863/11 - non notificato e di cui il ricorrente ha avuto conoscenza in data 05.10.2011 - con cui la Prefettura di Torino ha disposto l'archiviazione dell'istanza di emersione n. 103448/09 presentata in data 08 settembre 2009 dal signor Giovanni Angotti ai sensi dell'art. 1-ter comma 1 della L. 102/2009 per la regolarizzazione del lavoratore Baridi Abdelmajid; nonché ed in ogni caso di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi al predetto provvedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2013 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento prot. n. 28863/EM, del 17 maggio 2011, lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Torino ha disposto l'archiviazione dell'istanza di emersione da lavoro irregolare, istanza che il datore di lavoro sig. Giovanni Angotti aveva presentato – ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009 – in favore del lavoratore straniero Abdelmajid Baridi, di cittadinanza marocchina. La motivazione dell'archiviazione è incentrata sulla “*mancata presentazione, senza giustificato motivo delle parti, nonostante rituale convocazione per la sottoscrizione del Contratto di Soggiorno*”.

Avverso tale provvedimento il sig. Baridi ha proposto ricorso dinnanzi a questo TAR, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In diritto il ricorrente solleva un unico motivo di gravame, col quale si fa valere: “Invalidità e/o illegittimità e/o annullabilità, ex art. 21 *octies* l. 241/90 e s.m.i., del provvedimento n. 28863/11. Violazione di legge. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 1 *ter* della legge n. 102/2009 e delle circolari del Ministero dell'Interno n. 6466 del 29.10.09 e n. 7950 del 7.12.09. Eccesso di potere. Carezza di istruttoria. Difetto ed illogicità della motivazione”. Riferisce, in proposito, il ricorrente che la mancata presentazione dinnanzi allo Sportello Unico sarebbe, nella specie, “imputabile solo ed esclusivamente al signor Angotti, il quale [...] ometteva di presentarsi agli incontri fissati, in tal modo impedendo la definizione della procedura di emersione in oggetto e la conseguente stipulazione del contratto di soggiorno”. In tale situazione, non dipendente dalla volontà del lavoratore extra-comunitario, quest'ultimo – proprio per non far dipendere la vanificazione della procedura di emersione dal “mero arbitrio del datore di lavoro” – avrebbe comunque “diritto di richiedere ed ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione”, secondo un indirizzo giurisprudenziale “maggioritario”.

2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, depositando documenti (tra i quali una breve relazione sui fatti di causa, predisposta dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Torino) e concludendo, con memoria di mero stile, per il rigetto del gravame.

3. Con ordinanza n. 78 del 2012 questo TAR ha accolto la domanda cautelare, evidenziando che, a fronte della mancata presentazione del datore di lavoro per il perfezionamento della procedura di emersione, l'amministrazione doveva esaminare la possibilità di concedere al ricorrente, quantomeno, un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è fondato.

La procedura di emersione da lavoro irregolare, disciplinata dall'art. 1-ter del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009, prevede – quale momento indefettibile – la convocazione di entrambe “*le parti*” (ossia, del datore di lavoro e del lavoratore extra-comunitario) ai fini della stipulazione del contratto di soggiorno e della conseguente presentazione della richiesta di permesso di soggiorno per il cittadino straniero (comma 7 dell'art. 1-ter cit.). Ciò ad ulteriore riprova della circostanza che la procedura medesima è rivolta, in special modo, alla tutela degli interessi del lavoratore irregolare, ai fini della sua eventuale regolarizzazione sul territorio nazionale. Laddove, pertanto, siano sussistenti tutti i requisiti prescritti dalla legge ai fini della regolarizzazione (quali, in particolare, l'esistenza di un rapporto di collaborazione domestica in essere da almeno tre mesi alla data del 30 giugno 2009 e che non risulti interrotto alla data di presentazione della domanda prevista nel mese di settembre del 2009, e la mancanza di elementi ostativi indicati al comma 13 dell'art. 1-ter cit.), la sanatoria non può essere lasciata alla discrezione del datore di lavoro che potrebbe – in tesi – non aver più interesse a perfezionare il contratto di

soggiorno a causa di qualsivoglia ragione soggettiva sopravvenuta tra la data di presentazione della domanda e quella di convocazione in Prefettura. In un caso del genere (come sostenuto da un consistente filone giurisprudenziale, fatto proprio anche da questa Sezione) la procedura di regolarizzazione deve andare comunque in porto, dovendosi intendere l'archiviazione come un provvedimento che attesta il difetto di interesse di entrambe le parti (e non del solo datore di lavoro). Diversamente si darà atto del perfezionarsi della procedura di regolarizzazione e del tempo di durata del contratto di lavoro e dovrà trovare applicazione il principio di generale *favor* per il lavoratore straniero di cui all'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286 del 1998, norma che – come è noto – consente allo straniero che abbia perso il posto di lavoro la possibilità di ottenere, comunque, un permesso di soggiorno per attesa occupazione (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. IV, n. 7528 del 2010; TAR Piemonte, sez. II, n. 1315 del 2011, n. 358 del 2012 e n. 84 del 2013).

5. L'atto impugnato, col quale l'amministrazione ha disposto l'archiviazione della pratica per "mancata presentazione delle parti", senza aver consentito al lavoratore straniero di manifestare il proprio interesse alla sua definizione, va, pertanto, annullato per violazione dell'art. 1-ter, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009, affinché l'amministrazione possa approfondire a livello di istruttoria il reale andamento del rapporto di lavoro per poi determinarsi rispetto alla sanatoria, a seconda che siano stati integrati o meno i presupposti positivi e negativi cui la stessa è subordinata.

In considerazione della particolare natura della causa, il Collegio rinviene giusti motivi per disporre la compensazione parziale delle spese di lite, in ragione della loro metà. Condanna l'amministrazione resistente alla refusione dell'altra metà delle spese di giudizio, da liquidarsi in euro 1.000,00 (mille/00), oltre alla restituzione del contributo unificato versato da parte ricorrente ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione seconda, definitivamente pronunciando,

Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento prot. n. 28863/EM, del 17 maggio 2011, dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Torino, nei sensi di cui in motivazione.

Compensa le spese di giudizio per la metà.

Condanna l'amministrazione resistente sia al pagamento della restante metà delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, sia alla refusione del contributo unificato versato da parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Ofelia Fratamico, Referendario

Antonino Masaracchia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)